



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 409

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del
codice civile

Indice

1. DDL S. 409 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 409	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201(pom.) del 05/11/2024	11
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202(ant.) del 12/11/2024	18
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(pom.) del 26/11/2024	24
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157(ant.) del 23/01/2025	25
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025	26
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249(ant.) del 02/04/2025	30
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250(ant.) del 03/04/2025	32
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025	33
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 261(ant.) del 07/05/2025	36
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273(pom.) del 03/06/2025	38
1.4. Trattazione in consultiva	45
1.4.1. Sedute	46
1.4.2. Resoconti sommari	47
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	48
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93(pom., Sottocomm. pareri) del 27/05/2025	49
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334(pom.) del 27/05/2025	51
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	56
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395(ant.) del 04/06/2025	57

1. DDL S. 409 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 409

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

Titolo breve: *Modifiche agli articoli 468, 565 e 586 del codice civile in materia di successioni*

Iter

3 giugno 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.409

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Paolo Tosato \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Nicoletta Spelgatti \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Stefano Borghesi \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Claudio Borghi \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Gian Marco Centinaio \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Massimo Garavaglia \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Antonino Germana' \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

[Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

Elena Murelli (LSP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)
Andrea Paganella (LSP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)
Stefania Pucciarelli (LSP-PSd'AZ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)
Massimiliano Romeo (LSP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)
Elena Testor (LSP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 dicembre 2022**; annunciato nella seduta n. 19 del 15 dicembre 2022.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, EREDI ED EREDITA', COMUNI

Articoli

COMPETENZA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Pierantonio Zanettin (FI-BP-PPE) (dato conto della nomina il 5 novembre 2024).

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente** il 14 febbraio 2023.

Annuncio nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente** il 1 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 289 del 1 aprile 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 409

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI , POTENTI , PIROVANO , TOSATO , SPELGATTI , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MARTI , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PUCCIARELLI , ROMEO e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

Onorevoli Senatori. - Le attuali disposizioni del codice civile prevedono che, nel caso in cui alla morte del *de cuius* non vi sia alcun successore, sia per successione legittima che testamentaria, l'eredità sia devoluta allo Stato. La *ratio* della norma di cui all'articolo 586 del codice civile è atta pertanto ad evitare che il patrimonio di un soggetto, alla sua morte e in mancanza di successori, resti privo di intestatario. L'intenzione del legislatore era allora quella che in tal caso l'eredità fosse devoluta allo Stato quale ente atto ad assicurare non solo la continuità dei rapporti giuridici, ma altresì la garanzia del perseguimento, per tale ragione, di un interesse collettivo.

Tuttavia oggi tale normativa necessita di revisione e adeguamento, considerato che nel frattempo i comuni hanno via via acquisito maggiore riconoscimento e ruolo nel nostro ordinamento e conseguentemente anche nuove competenze. Gli stessi comuni sono deputati all'erogazione dei principali servizi di assistenza sociale oltre che ad interventi di sostegno quali, ad esempio, l'assistenza a domicilio a favore dei residenti in stato di bisogno.

Questo nuovo assetto ha dunque creato anche un più stretto legame dei cittadini con la realtà locale in cui vivono.

Si tenga però in debita considerazione che oggi i comuni sono enti ai quali non solo sono devolute molte competenze ma che altresì soffrono di gravi carenze di risorse per provvedere a raggiungere i loro obiettivi a favore, della collettività.

Appare ad oggi dunque del tutto meritevole di interesse la valutazione della possibilità, nei casi di cui si tratta, di prevedere la successione del comune in luogo dello Stato con la modifica dell'attuale articolo 565 del codice civile.

La successione del comune non solo garantirebbe l'interesse di impedire l'abbandono dei beni ereditari e la loro indebita occupazione, ma permetterebbe di mettere a disposizione della comunità locale, nella quale il *de cuius* ha vissuto, l'utilità derivante.

È evidente che è necessario ponderare e regolare il « diritto » alla successione dell'ente locale, in quanto il solo criterio dell'ultima residenza potrebbe risultare iniquo, soprattutto per i comuni in cui il defunto ha lungamente vissuto ed ove magari disponeva di proprietà immobiliari, avendoli abbandonati solo in età avanzata per recarsi ad abitare dai figli o presso case di riposo, magari ubicate in altre località. Con la modifica dell'articolo 586 si intende pertanto disporre la successione del comune nel quale insistono gli immobili compresi nell'eredità e del comune di ultima residenza per gli altri beni.

Viene infine previsto a favore dei comuni, in analogia con quanto già previsto per lo Stato dall'attuale normativa, il beneficio di acquistare l'eredità senza rispondere dei debiti ereditari e legati oltre il valore

dei beni acquisiti.

In conclusione, con il presente disegno di legge si intende riconoscere ai comuni, nel caso di persona defunta senza eredi, il diritto di acquisire per successione ereditaria, nell'ottica di valorizzare e arricchire la comunità locale in cui il *de cuius* ha vissuto e a beneficio della quale tali beni potranno essere impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: « allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586 »;

b) il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

« Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni*) - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta per i beni immobili al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56323

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201(pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
201^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 ottobre erano stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. In particolare era stata proposta una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui il senatore Bazoli aveva però chiesto dei chiarimenti, sottolineando alcune criticità tecniche.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) precisa che è ancora in corso l'istruttoria, da parte dei competenti Uffici del Dicastero, sui rilievi tecnici formulati dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 30 ottobre il relatore aveva illustrato il disegno di legge ed il documento iscritti all'ordine del giorno.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale invita il relatore a formulare una proposta di parere sui due provvedimenti.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato. Propone altresì l'espressione di un parere favorevole riguardo al Doc. LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, che viene approvata.

Successivamente, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2.

(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente, assegnato alla Commissione Giustizia per il parere. Il provvedimento si compone di 27 articoli (di cui 9 inseriti in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento).

Il decreto-legge è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 2, che reca una norma di interpretazione autentica - avente quindi effetto retroattivo - sulle tipologie di contribuzione e forme previdenziali obbligatorie - ulteriori rispetto al regime pensionistico - che trovano applicazione per i magistrati onorari confermati, rientranti nel contingente ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e successive modificazioni, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In base all'intervento interpretativo, tali soggetti sono iscritti - oltre che al regime pensionistico generale INPS dei lavoratori dipendenti privati - alle assicurazioni INPS relative a: disoccupazione involontaria, malattie e maternità. Nel testo dell'articolato si precisa che la norma è adottata nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2006. Più nel dettaglio, le disposizioni dell'articolo in questione incidono su una serie di articoli del codice di procedura penale, che riguardano in primo luogo il diritto della persona che viene fermata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, di informare delle proprie condizioni una persona di sua fiducia, e quindi non necessariamente un familiare come previsto dalla normativa vigente (articoli 293, 386 e 387 del codice di procedura penale); il diritto di avvalersi di un difensore anche quando le sommarie informazioni vengono assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto (articolo 386 del codice di procedura penale).

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE).

L'articolo 5 reca disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2090. A tal fine l'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina del processo penale minorile (al comma 1) e dell'ordinamento penitenziario minorile (al comma 2). Poiché obiettivo della direttiva 2016/800 è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva ed essere reinseriti socialmente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede una serie di modifiche al decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni prevedendo che il giudice debba assicurare anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti

penali (lettera *a*). La lettera *c*), al fine di dare piena attuazione all'articolo 8 "Diritto all'esame medico", paragrafo 2, della direttiva, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448 il nuovo articolo 9-*bis*, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale. La lettera *d*), al fine di dare piena attuazione all'articolo 5 "Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale" della direttiva, apporta una serie di modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in tema di assistenza all'imputato minorenne. Sono poi introdotti due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448: il comma 1-*bis* prevede esplicitamente i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne vengono date a soggetti diversi dai genitori. Si prevede che il minorenne venga assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge modifica invece il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'ordinamento penitenziario minorile con l'inserimento della precisazione relativa all'obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

L'articolo 6, in materia di controlli su strada, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. La disposizione fa riferimento alla procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo.

L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, viene modificata la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale, consentendo un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

L'articolo 12, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, la disposizione apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2187. Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati introdotti i commi 1-*bis* e 1-*ter*. In particolare, il nuovo comma 1-*bis* interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-*ter* prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

L'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore, al fine della risoluzione della

procedura di infrazione n. 2017/4092, che modifica le disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati inoltre introdotti i commi da 3-bis a 3-quater che dispongono la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi appannaggio della sola SIAE, sui supporti contenenti programmi per elaborare o multimediali, o recanti la fissazione di opere o di parti di opere protette, prevedendo che, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento esecutivo delle norme in questione, tale contrassegno possa essere apposto, su richiesta degli interessati, oltreché dalla SIAE, anche dagli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

L'articolo 16-sexies, introdotto dalla Camera, in materia di valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, prevedendo che la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del parere sugli emendamenti parlamentari.

Segnala inoltre l'articolo 7, recante disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116, che integra la normativa italiana relativa al "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi da essa derivanti e disponendo che l'ENAC è l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 9, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore - nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'articolo 14-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico. Le integrazioni apportate al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) prevedono che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Sono escluse dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Propone infine l'espressione di un parere non ostantivo.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono richieste di intervento, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previo accertamento del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere non ostantivo del relatore, che viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, fa anzitutto presente che il disegno di legge, attraverso mirati interventi di modifica al Codice penale ed al regolamento di polizia mortuaria, sana una grave insufficienza della legislazione vigente. Allo stato attuale, infatti, in caso di omicidio (e in particolare di femminicidio, reato spesso consumato in ambito intra-familiare), compiuto dai coniugi o dai conviventi della vittima, la legge non preclude all'autore del reato di entrare nella disponibilità della

salma, con conseguente rischio di cancellazione ed alterazione delle prove.

A questo fine il disegno di legge con l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 585-bis, che prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizioni delle spoglie mortali della vittima per il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo condannato per l'omicidio a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento, la lista dei reati per i quali, in caso di condanna, dovrà applicarsi la suddetta pena accessoria non è limitata all'omicidio doloso, eventualmente aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e all'omicidio del consenziente (articolo 579), ma si estende altresì a quelle ipotesi in cui la morte della vittima rappresenta una conseguenza non voluta di una condotta a base violenta, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia seguiti da morte (articolo 572, terzo comma, del codice penale) e dell'omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), ovvero di una condotta di istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, del codice penale).

L'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento da adottarsi, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'adozione di modifiche al regolamento di polizia mortuaria. In particolare attraverso tali modifiche si dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo, indagati o imputati per reati di omicidio, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento. Il medesimo regolamento dovrà prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai medesimi reati di omicidio, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.

Come sottolinea anche la relazione di accompagnamento, le disposizioni introdotte sono volte ad evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato del 30 ottobre, su iniziativa della senatrice Campione, è stato deliberato di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero sui mezzi di controllo elettronico impiegati per la vigilanza a distanza di condannati o imputati. Come è noto, il cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero il dispositivo di sorveglianza e controllo elettronico previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Inizialmente ne era stata prevista l'applicazione soltanto per gli arresti domiciliari e per la «detenzione domiciliare» (articolo 47-ter, comma 4-bis, delle norme sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 75). Con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'applicabilità del braccialetto elettronico è stata estesa dapprima alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale) e successivamente - con la legge n. 69 del 2019 - al «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (articolo 282-ter del codice di procedura penale).

Nello svolgimento dell'indagine la Commissione intende anzitutto acquisire i dati relativi al numero dei dispositivi elettronici attivi.

In secondo luogo, l'indagine è diretta ad approfondire il sistema di funzionamento di tali dispositivi, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, ed individuare le eventuali problematiche operative dello strumento, sia per quanto riguarda le criticità sotto il profilo tecnico, sia per quanto riguarda gli eventuali malfunzionamenti.

Un rilievo non secondario assume il ricorso al braccialetto elettronico anche nella fase relativa all'esecuzione della pena, in quanto l'uso dei dispositivi di tracciamento elettronico potrebbe costituire una valida alternativa alle misure detentive con conseguente alleviamento del sovraffollamento carcerario.

Invita pertanto i Commissari, data la rilevanza del tema, a dare indicazioni mirate sulle audizioni da svolgere focalizzando l'attenzione sul funzionamento dei dispositivi esistenti e sulla loro capacità di fornire uno strumento indispensabile sia a fini preventivi che di misure alternative rispetto al carcere. La senatrice [CAMPIONE \(FdI\)](#), nel concordare con le osservazioni del Presidente, osserva che sarebbe comunque utile audire i soggetti che al momento hanno vinto la gara per la fornitura dei braccialetti elettronici attualmente in uso.

Il [PRESIDENTE](#) osserva altresì che elementi informativi essenziali possano essere acquisiti dai tecnici del ministero della Giustizia che si occupano della tematica.

Il sottosegretario DELMASTRO si dichiara disponibile ad individuare, presso il ministero, i soggetti che possono fornire gli elementi conoscitivi richiesti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la proposta di indagine conoscitiva in titolo, che sarà trasmessa alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione, che è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Discussione del disegno di legge n. 409, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 960 e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#), relatore, illustra l'Atto Senato n. 409, di iniziativa dei senatori Stefani e altri, si compone di un articolo unico. La lettera *a*) del comma 1, modifica il primo comma dell'articolo 565 del codice civile, prevedendo che, in caso di eredità vacante, ovvero di assenza di successibili legittimi o testamentari, l'eredità si devolve al Comune e non più allo Stato, come previsto dalla legislazione vigente. La lettera *b*) del comma 1 modifica, conseguentemente, l'articolo 586 del codice civile specificando che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. Viene infine previsto in analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per lo Stato che l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia, e che i comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Il relatore illustra altresì il disegno di legge n. 960 di iniziativa del senatore Berrino e altri, che consta di un solo articolo, il quale modifica l'articolo 468 del codice civile, in materia di rappresentazione ereditaria. È opportuno rammentare che la rappresentazione è quell'istituto per il quale un soggetto (il rappresentante), subentra, nella successione a causa di morte, in luogo di un altro (il rappresentato) che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del *de cuius*. In particolare ai sensi dell'articolo 468 del codice civile la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Il disegno di legge, al fine dichiarato di "meglio tutelare la famiglia del rappresentato", modificando, come detto, l'articolo 468 del codice civile, prevede che la rappresentazione ha luogo, nella linea collaterale, in mancanza di discendenti dei fratelli e delle sorelle anche a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado.

Propone infine di congiungere il provvedimento con il disegno di legge n. 409 all'ordine del giorno,

trattando entrambi i disegni di legge della materia successoria.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 409 e 960, formulata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge n. 409, osserva che il disegno di legge in questione, ampiamente condivisibile nei suoi intenti, potrebbe necessitare di un intervento correttivo in relazione alla successione dei beni diversi dagli immobili. Molte persone, infatti, fissano la propria residenza, negli ultimi anni della loro vita, in delle case di riposo e ciò potrebbe dar luogo ad alcune criticità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, si esprime in senso favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202(ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024
202^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15 .

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE, ricorda che nella seduta del 22 ottobre scorso sono stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del Governo, che hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui il senatore Bazoli ha chiesto ulteriori approfondimenti.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se tali approfondimenti siano stati svolti.

Il sottosegretario OSTELLARI propone la riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2 sulla scorta dei chiarimenti chiesti dal senatore Bazoli.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nell'accettare la riformulazione proposta [2.2 (testo 2), pubblicata in allegato], precisa che sono stati recepiti i rilievi formulati dal senatore Bazoli nella seduta del 22 ottobre.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'emendamento 1.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*), lamentando la mancata presa in considerazione, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, dell'emendamento 2.1, i cui contenuti ricalcavano quelli della proposta 2.2, su cui invece è stata richiesta una riformulazione con parere favorevole.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.1.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.2, che prende in considerazione anche il necessario consenso del minore ultraquattordicenne attraverso il riferimento all'articolo 573 del Codice penale.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.2 è respinto.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.3.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) viene approvato.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, che reca un intervento opportuno e lineare. Lamenta quindi nuovamente la scarsa considerazione

prestata, da parte del governo e della maggioranza, alle proposte formulate dalla propria parte politica. Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sull'emendamento 2.2 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 (testo 2) viene quindi approvato.

Il PRESIDENTE precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 2), risulta preclusa la votazione degli emendamenti da 2.3 a 2.40.

Il senatore RASTRELLI (FdI) fa proprio l'emendamento 2.0.1, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Esaurita la votazione degli emendamenti, si procede all'esame dell'unico ordine del giorno presentato, su cui il Presidente ricorda che la relatrice ed il Governo avevano espresso parere contrario.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/404/1/2, che impegna il governo a prevedere l'applicazione del disegno di legge solo ai casi non coperti dalla convenzione dell'Aja del 1980 ed a prevedere, altresì, l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale nel caso di sottrazione ovvero di trattenimento, anche all'estero, di persone minori o incapaci. Le disposizioni del disegno di legge, infatti, pur condivisibili in linea di principio, potrebbero disincentivare, in concreto, la collaborazione con la giustizia della persona che ha sottratto il minore.

La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'ordine del giorno G/404/1/2, che ricalca, nelle finalità, i contenuti dell'emendamento 2.26, presentato dalla sua parte politica.

Con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'ordine del giorno G/404/1/2 è respinto.

Il PRESIDENTE, esaurito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno fa presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter del Regolamento, gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 5 novembre il relatore, senatore Rastrelli, aveva illustrato i contenuti del provvedimento. Dopo aver rimarcato l'opportunità del disegno di legge, volto a sanare un'importante lacuna normativa, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), nel riservarsi ulteriori approfondimenti, chiede se già a legislazione vigente il giudice potrebbe intervenire, disponendo la sottrazione della salma alla disponibilità dei parenti della vittima.

Il PRESIDENTE ribadisce che la *ratio* del disegno di legge è quella di impedire che, in caso di omicidio compiuto dai parenti prossimi della vittima come in taluni casi di femminicidio, ma non soltanto, la salma resti nella disponibilità di questi ultimi, che potrebbero, nelle more del procedimento penale a loro carico, decidere ad esempio di far cremare la salma, impedendo così l'insorgere di prove a loro carico. Conclude invitando il rappresentante del Governo ad approfondire la tematica.

Il senatore RASTRELLI (FdI) replica al senatore Scalfarotto osservando che l'intervento del magistrato è comunque di natura discrezionale. Il disegno di legge, per contro, stabilisce sin dal principio la sospensione della titolarità dei diritti a disporre della salma rispetto agli aventi causa, impedendo al potenziale autore del reato di sviare ovvero di compromettere lo svolgimento delle indagini preliminari.

La senatrice LOPREIATO (M5S) osserva che andrebbe altresì approfondita l'esistenza della

possibilità, per altri parenti prossimi, di agire in sede civile per sospendere ogni decisione in merito alla gestione della salma.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che il provvedimento prevede anche delle delicate modifiche al regolamento di polizia mortuaria, sollecita nuovamente il Governo a ponderare approfonditamente le problematiche sottese al disegno di legge in titolo, anche in vista della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 novembre.

IL PRESIDENTE, nel riepilogare brevemente l'*iter* dei provvedimenti, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) propone di svolgere di un ciclo di audizioni al fine di poter avere piena contezza della materia trattata dai provvedimenti, stante la particolare complessità del diritto successorio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti.

La relatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) ritiene necessario consentire ai Gruppi di fare il punto dei lavori svolti e riesaminare il materiale delle audizioni effettuate dalla Commissione, al fine di poter svolgere un dibattito approfondito.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Discussione e rinvio)

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustrando il disegno di legge in titolo, che si compone di 3 articoli, fa presente che l'articolo 1 introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 116-bis, il quale prevede l'obbligo di effettuazione della autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o in altra struttura detentiva.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 116-bis, nel caso in cui una persona deceda in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 dell'ordinamento penitenziario, (ovvero istituti di custodia preventiva; istituti per l'esecuzione delle pene; istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; centri di osservazione) il procuratore della Repubblica deve accertare la causa della morte e, senza ritardo, ordinare l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fare richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.

Nell'ipotesi in cui si tratti di persona sconosciuta, inoltre, deve essere ordinato che il cadavere venga esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sempre fotografato. Nel verbale devono essere descritti le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. In questi casi la sepoltura non può

essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica. Ai sensi del comma 2, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente, i parenti entro il quarto grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato (comma 3).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un presidio di consulenza legale nelle strutture detentive. In particolare la disposizione istituisce presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato "Sportello legale" al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti. L'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana. Ai fini dell'erogazione dei servizi in questione, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli sportelli legali è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli interventi previsti dal disegno di legge in esame. Il seguito della discussione è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE, ricordando che la discussione generale è ancora aperta invita tutti coloro che desiderano intervenire a farlo in questa seduta posto che entro la prossima settimana sarà indispensabile approvare il parere sul testo.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) osserva che presso le Commissioni riunite di merito è da poco scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. In particolare, il suo Gruppo ha presentato delle proposte volte a superare alcuni profili di indeterminatezza relativi, in particolare, agli articoli 12 e 14, che recepiscono le osservazioni formulate nel corso delle audizioni in Commissione giustizia dalle associazioni di avvocati e dal Consiglio nazionale forense nel corso delle loro audizioni, il cui contenuto potrebbe altresì essere recepito nella proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE, relatrice, nell'osservare che il contenuto del parere sul provvedimento appare squisitamente tecnico e non politicamente divisivo, invita i Gruppi a far pervenire in tempi brevi eventuali proposte di osservazione, che saranno valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere, che sarà posta in votazione la prossima settimana.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) invita altresì la Commissione a valutare, in particolare, le proposte emendative presentate dalla sua parte politica aventi ad oggetto l'articolo 25 del disegno di legge. L'articolo in questione, infatti, introduce nuove fattispecie di reato e nuove circostanze aggravanti che andrebbero maggiormente approfondite. Ciò non precluderebbe, peraltro, future possibilità di intervento da parte del Governo, stante la delega legislativa già prevista nell'articolato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) precisa che anche gli emendamenti presentati dalla propria parte politica presso le Commissioni riunite di merito si focalizzano sulle problematiche sottese agli articoli 12 e 14 del disegno di legge. In particolare, laddove l'articolo 14 definisce in maniera abbastanza rigorosa l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario, limitandola alla sola ricerca giurisprudenziale e dottrinaria, l'articolo 12, pur condivisibile nei suoi intenti, non pare definire chiaramente cosa si debba intendere, relativamente alla professione forense, per prevalenza del lavoro intellettuale rispetto all'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, non prevedendo inoltre alcuna sanzione sul punto. Sarebbe quindi opportuno garantire un maggiore livello di trasparenza facendo perno sul rapporto tra il cliente e l'avvocato che lo assiste, prevedendo l'obbligo, per il prestatore d'opera, di indicare espressamente in quale misura egli si sia avvalso di strumenti e tecnologie di

intelligenza artificiale. Ben potrebbe darsi, infatti, che il professionista affidi integralmente il proprio lavoro a strumenti di intelligenza artificiale, dandosi così luogo ad un atteggiamento sostanzialmente fraudolento nei confronti del cliente. Con riferimento all'introduzione di nuove, specifiche fattispecie criminose, osserva che la *ratio* del disegno di legge è, sul punto, chiaramente improntata ad opportuna prudenza. Conclude osservando che le predette tematiche potranno senz'altro trovare spazio all'interno del parere che sarà approvato dalla Commissione. Si riserva in ogni caso di far pervenire al Presidente le proprie osservazioni.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#), posto che risulta sempre discutibile e inutile opporsi all'innovazione tecnologica, una disciplina eccessivamente prudenziiale dell'uso dell'intelligenza artificiale potrebbe risultare contoproducente, soprattutto tenendo conto che in ogni caso, in qualunque modo sia svolto il lavoro e qualunque sia l'entità del ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, è sempre e comunque il prestatore d'opera ad assumerse formalmente la responsabilità attraverso espressa sottoscrizione. L'introduzione di nuove fattispecie criminose andrebbe pertanto, stante quanto precede, opportunamente ponderata.

Il senatore [ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#) osserva che, ad oggi, gli strumenti e le tecnologie di intelligenza artificiale sono ancora largamente perfettibili e non immuni da errori. Inoltre, l'eccessivo ricorso a tale tecnologia potrebbe avere riflessi negativi sulla formazione professionale dei praticanti, che si troverebbero - nei fatti - ad essere in buona parte rimpiazzati da strumenti tecnologici. Il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, da valutare comunque in chiave positiva, potrebbe infine incidere profondamente sull'attività dei piccoli studi di avvocati. Appare pertanto necessario ribadire la centralità dell'elemento umano nell'esercizio della professione forense.

Il senatore [RASTRELLI \(FdI\)](#) osserva che il disegno di legge va senz'altro valutato positivamente, in quanto da un lato introduce un regime regolatorio sull'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale e, dall'altro, prende in considerazione l'impatto di tale tecnologia sui diritti fondamentali della persona. Nell'escludere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ogni attività di natura predittiva e nel garantire la centralità dell'approccio antropocentrico, il provvedimento si colloca, altresì, sulla scia delle determinazioni recentemente assunte dal Parlamento europeo. Il nodo, tuttavia, è rappresentato dall'articolo 25, che, pur apprezzabile in linea di principio, avrebbe richiesto un'analisi di merito specifica presso la Commissione giustizia al fine di valutarne la compatibilità con le vigenti disposizioni del codice penale e del codice civile.

Anche la senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) rileva che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo riferiti all'articolo 14 si propongono di garantire la centralità del fattore umano nell'attività del giudice, evitando che il ricorso allo strumento dell'intelligenza artificiale possa influenzare, di fatto, gli orientamenti giurisprudenziali. Anche i timori emersi nel corso del dibattito in relazione alla professione forense appaiono giustificati.

Andrebbe altresì, a suo avviso, valutata l'eventualità di sottoporre a rigida disciplina anche le attività dei soggetti deputati ad esercitare il controllo sull'uso dei nuovi strumenti tecnologici.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il dibattito ha fatto emergere alcune questioni fondamentali da considerare nella predisposizione del parere: la opportunità di un intervento legislativo sulla materia, la necessità di tutelare adeguatamente il lavoro intellettuale dell'avvocato e del giudice, il porsi davanti all'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale senza pregiudizi, ma senza rinunciare alla garanzia dei diritti fondamentali. Occorre inoltre valutare di inserire nel parere l'opportunità di uno stralcio dell'articolo 25 del disegno di legge che, ove approvato, consentirebbe alla Commissione giustizia un esame in sede primaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [404](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali. Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni."».

Art. 2

2.2 (testo 2)

Stefani, Potenti

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o incapaci)

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 605-bis

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.

A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»

«Art. 605-ter

(Particolare tenuità)

Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO FRANCESCA BIANCIFIORI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "GIUSTIZIA DONNA", INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N.

1261 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOGLIE MORTALI DELLE VITTIME DI OMICIDIO)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIULIO BIINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E DEL DOTTOR VITO PACE, CONSIGLIERE NAZIONALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 409 E 960 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 468, 565 E 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI SUCCESSIONI)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO GAETANO PARRELLO, PRESIDENTE DI "TRADIZIONE E INNOVAZIONE FORENSE" DELLE SEDI DI ROMA E VELLETRI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157(ant.) del 23/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ADRIANO PELIS SANSEDONI, ESPERTO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 409 E 960 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 468, 565 E 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI SUCCESSIONI)

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025
235^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1294, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta relativamente al testo.

Per le parti di competenza segnala gli emendamenti 3.29 e 3.30, identici, in cui si dispone che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga della vigilanza dell'Autorità Anticorruzione al fine di individuare atti illeciti e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevante valore e complessità.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo risulta approvata.

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame su testo ed emendamenti. Parere non ostantivo)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I - recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza -, l'articolo 1 che, nei commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione degli interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Segnala altresì l'articolo 2 che reca ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento. In particolare, il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (cosiddetto

Commissario per la siccità) il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. In particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39/2023, che istituisce la figura del Commissario, ne disciplina i poteri, prevedendo che lo stesso opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il comma 4-bis, del medesimo articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede un'apposita autorizzazione di spesa, al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno: anche in questo caso il Commissario, nella realizzazione degli interventi, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 2-ter, ugualmente introdotto durante l'esame parlamentare, e recante disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata specifica che, con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra altresì l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023. Più nel dettaglio, l'articolo aggiunge un nuovo comma (1-bis) all'articolo 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, che ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un Commissario straordinario cui è affidato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni.

Infine, l'articolo 6, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche possono essere finalizzati anche alla prevenzione. Esso modifica la disciplina contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi allineandola agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF per quanto concerne, in particolare, la quota destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale.

In relazione agli emendamenti segnala le proposte 1.15, 1.34, 1.35, 2.6 2.11, 5.6, 5.8 e 5.9 (che contengono norme relative al coinvolgimento dell'ANAC per prevenire infiltrazioni del crimine organizzato), 2.0.11, 3.17, 4.7 e 4.0.1 (che contengono la previsione della sospensione o dell'esenzione di sanzioni pecuniarie).

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se il relatore intenda avanzare una proposta di parere.

Il senatore SISLER (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostantivo sul provvedimento.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che, tuttavia, esprime riserve sulle norme contenute nell'articolo 15 che toccano in maniera piuttosto decisa la materia delle donazioni e prevedono minori garanzie per gli eredi. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le norme in questione, finalizzate ad una maggiore fluidità soprattutto del mercato immobiliare, non si possono tuttavia ignorare gli effetti delle norme in questione sull'asse ereditario.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario all'espressione di un parere non ostantivo sul testo senza alcuna osservazione, fa presente che le modifiche contenute nell'articolo 15 e la revisione della materia delle donazioni non sono state ancora oggetto di chiarimento neanche nella Commissione di merito, che sta ulteriormente approfondendo il tema. Si unisce pertanto alle riserve espresse dal senatore Zanettin, ritenendo che le modifiche proposte dall'articolo 15 al codice civile sul tema delle donazioni scardinano, sostanzialmente, il sistema di tutele soprattutto nei riguardi dei diritti dei legittimari. E tutto ciò in nome del sostengo al mercato immobiliare. Ricorda peraltro che vi sono assicurazioni che tutelano i terzi acquirenti anche nel caso di acquisito di immobili oggetto di donazione. Fa infine presente che all'esame della Commissione vi sono già dei disegni di legge che toccano articoli del codice civile in materia di donazioni; riterrebbe pertanto opportuno che la materia fosse trattata organicamente con una maggiore ponderazione e una valutazione dei diritti lesi piuttosto che soggiacere alle spinte del mercato immobiliare.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara a sua volta di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre le modifiche al codice civile contenute nell'articolo 15 del disegno di legge, perché se è pur vero che esiste la possibilità di stipulare le assicurazioni a garanzia del terzo acquirente, è altresì vero che le banche, quando questi beni vengono acquistati eventualmente con la richiesta di un mutuo, sono restie ad iscrivere ipoteca sui beni immobili oggetto di donazione.

L'eventuale assicurazione che il terzo può stipulare non risolve pertanto pienamente il problema dell'immissione sul mercato di questi beni. Tuttavia, non può essere tacito che le norme in questione toccano in maniera molto pesante gli interessi dei legittimari e finché nel codice rimane l'istituto della legittima, l'articolo 15 rappresenta certamente un *vulnus* dei diritti ad esso connessi.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per annunciare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle, dichiarandosi pienamente concorde con le osservazioni avanzate tanto dal senatore Bazoli quanto dalla senatrice Stefani: le norme contenute nell'articolo 15 intervengono in maniera molto pesante e ledono certamente i diritti degli eredi e l'istituto della legittima nel diritto successorio.

Interviene infine il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) che, dichiarando di condividere molte delle osservazioni avanzate nel dibattito, sottolinea, annunciando il suo voto contrario, sulla proposta di parere non ostantivo, il rischio di un importante aumento del contenzioso proprio perché la disciplina attuale è chiara, ma quando entreranno in vigore le norme contenute nell'articolo 15, il rischio connesso all'ottenimento dell'indennizzo aumenterà certamente il contenzioso civile. Ritiene pertanto che sarebbe indispensabile un maggiore approfondimento del tema.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) auspica di poter acquisire un orientamento di tutti i Gruppi

per addivenire alla procedura più condivisa per l'elaborazione di un testo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) fa presente di aver posto il tema politico su come procedere in relazione ai disegni di legge in titolo ai vertici del suo Gruppo, al fine di acquisire un orientamento condiviso, che possa essere sostenuto in Commissione. Chiede pertanto di potere disporre di un tempo aggiuntivo, affinché tale orientamento possa giungere a maturazione.

Il PRESIDENTE dichiara di avere contezza che i Gruppi di maggioranza stanno cercando di elaborare punti di vista condivisi per individuare il modo migliore di procedere nell'esame dei provvedimenti in discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(766) *Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che era iniziata la discussione generale sul provvedimento e invita pertanto i senatori che lo desiderano a intervenire, in quanto sua intenzione è quella di proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1044) *Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE fa presente che è sua intenzione proporre, già la prossima settimana, il termine per la presentazione degli emendamenti se non vi saranno nel frattempo interventi in discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(409) *Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile*

(960) *BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 novembre 2024.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che sui provvedimenti si sono concluse le audizioni chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249(ant.) del 02/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025
249^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostantivo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ringrazia il relatore per aver accolto nella proposta di parere l'indicazione emersa nel dibattito di adeguare anche la raccolta delle firme per le liste delle elezioni amministrative a quanto già previsto per la sottoscrizione dei quesiti referendari, consentita anche in modalità digitale. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere, rileva come la formulazione dell'osservazione, che prevede in aggiunta alle modalità già vigenti la possibilità di valutare anche modalità di sottoscrizione digitale, rappresenti una equilibrata mediazione tra le esigenze di adeguamento tecnologico e la normativa in vigore. Si evita così il rischio latente, legato alla sempre maggiore evoluzione tecnologica, di una smaterializzazione della partecipazione democratica che, nel caso di specie, si estrinseca nella solennità dell'apposizione della firma in calce alle liste di candidati per le elezioni amministrative.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere che pone rimedio, attraverso un meditato bilanciamento, alle problematiche segnalate dal senatore Zanettin in relazione alla presentazione delle liste alle elezioni amministrative. È infatti certamente vero che l'apposizione della firma in calce alle liste rappresenta un atto solenne, ma deve essere considerato altresì che nel sistema vigente la sottoscrizione avviene in contesti quali banchetti, gazebo e altri luoghi di aggregazione e che l'autentica della firma viene fatta molto spesso da un consigliere comunale e non più soltanto da notai o da cancellieri. Inoltre, deve essere considerato che non sempre il sottoscrittore riconosce il consigliere comunale che autentica la firma e che tale circostanza può dar luogo a situazioni paradossali, anche dai risvolti penali, che rischiano davvero di minare la partecipazione democratica in quanto, in ragione di possibili contenziosi, possono non essere ammesse alcune liste elettorali.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostantivo con osservazione è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di

determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Potenti ha dichiarato di non accettare la riformulazione dell'emendamento 1.0.1 proposta dal Governo nella seduta di martedì 25 marzo.

Chiede pertanto alla relatrice Stefani ed al rappresentante del Governo come si intenda procedere.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) chiede la possibilità di un ulteriore approfondimento al fine di pervenire, attraverso un confronto con il Governo, alla formulazione di una norma bilanciata sui temi oggetto dell'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri, 1° aprile, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nella prossima seduta si concluderà la discussione generale e che si dovranno valutare le modalità con cui proseguire l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri, 1° aprile, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1425

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che l'articolo 4 del decreto-legge consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale,

per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, anche alla luce dell'ampio contenzioso in materia, la possibilità di utilizzare, per la sottoscrizione delle liste elettorali nelle elezioni amministrative, l'acquisizione anche in modalità digitale delle firme necessarie che l'ordinamento già prevede per la raccolta delle firme sui quesiti referendari.

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250(ant.) del 03/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 3 APRILE 2025
250^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale, considerato che la prossima settimana si procederà alle repliche, ed in particolare il relatore, senatore Zanettin, dovrà dare indicazioni circa le modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti, ovvero se sia preferibile procedere alla scelta di un testo base o alla redazione di un testo unificato, in modo da poter poi fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice LOPREIATO (M5S) si riserva di intervenire in discussione generale già nella prossima seduta, in quanto i provvedimenti all'esame sono di sicuro interesse e necessitano del dovuto approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto di poter disporre del tempo necessario per un approfondimento circa la migliore formulazione dell'emendamento 1.0.1 d'iniziativa del senatore Potenti. Chiede pertanto se tali approfondimenti siano stati già svolti o se sia necessario rinviare il seguito dell'esame.

La RELATRICE chiede di poter disporre di tempo ulteriore in quanto non è stata ancora trovata una mediazione circa il contemperamento dei diversi interessi sottesi alla proposta 1.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 29 APRILE 2025
258^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1308\) Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali](#), approvato dalla Camera dei deputati

[\(11\) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di tutela degli animali](#)

[\(587\) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia](#)

[\(984\) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali](#)

[\(1398\) POTENTI e altri. - Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali](#)

[\(1405\) Domenica SPINELLI. - Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) e il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiedono di poter intervenire nella seduta già convocata per domani.

Il [PRESIDENTE](#) non ha obiezioni al riguardo ma, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il mese di maggio, invita comunque il relatore a proporre il testo da adottare quale base per il proseguo dei lavori.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati, quale base per la presentazione degli emendamenti.

La proposta del relatore è accolta dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo del disegno di legge n. 1308 per martedì 13 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1217\) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'odierno Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni.

Domanda quindi se vi siano interventi in sede di discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) chiede di poter svolgere il proprio intervento nel corso della seduta già convocata per domani.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiedono invece di poter svolgere i relativi interventi nel corso della prossima settimana, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti di merito.

Il PRESIDENTE prende atto e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che sui provvedimenti è aperta la discussione generale.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che si pone criticamente, in particolare sulla possibilità prevista dal disegno di legge 409 di modificare l'articolo 586 del Codice civile, al fine di prevedere la successione a favore degli enti locali, e dei comuni in particolare, nel caso in cui il *de cuius* non abbia alcun successore. In concreto, infatti, ne risulterebbero avvantaggiati solo i comuni più grandi e abitati da un maggior numero di persone ad alto reddito, a scapito dei comuni più piccoli e più poveri laddove, invece, lasciare lo Stato come ultimo soggetto beneficiario si tradurrebbe in una maggiore tutela della collettività per le maggiori possibilità che esso ha di utilizzare questi beni.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge n. 409, ribadisce invece la bontà della soluzione proposta dal suo disegno di legge, facendo presente che l'attuale formulazione dell'articolo 586 (che si applica, peraltro, ad una casistica particolarmente circoscritta), pone a carico dello Stato l'amministrazione di beni, in particolare di beni immobili, che spesso rimangono del tutto inutilizzati e che invece gli enti locali potrebbero gestire con maggiore profitto (come dimostrato nei casi in cui i comuni hanno potuto beneficiare dei beni confiscati alla mafia), con indubbi vantaggi per i cittadini. L'unico aspetto su cui eventualmente ragionare è quello relativo all'accettazione dell'eredità, in quanto quando non vi sono soggetti beneficiari lo Stato succede in ultima istanza senza possibilità di rinuncia mentre per gli enti locali sarebbe indispensabile poter disporre di questa possibilità al pari dei beneficiari di una successione.

Il PRESIDENTE, nell'auspicare una rapida conclusione della discussione generale, invita il senatore Zanettin in qualità di relatore ad approfondire come proseguire l'esame dei due provvedimenti che pur congiunti trattano aspetti diversi del tema delle successioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(745) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno sul disegno di legge in titolo è stato fissato per mercoledì 7 maggio, alle ore 10. Nel constatare l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale, esprime l'auspicio che il Governo possa in tempi congrui esprimere il proprio parere sugli emendamenti, onde poter concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di iscritti in discussione generale, propone di fissare per martedì

20 maggio, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 marzo scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva chiesto di poter approfondire con l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia i profili tecnici per coordinare il provvedimento con la legislazione vigente e lo stato attuale del processo telematico.

Chiede pertanto se tali approfondimenti siano stati svolti.

Il vice ministro SISTO fa presente che l'istituzione di una piattaforma unica per tutti i tipi di procedimento giudiziario appare, allo stato attuale delle cose, una soluzione difficilmente praticabile, stante l'evidente complessità. Ritiene pertanto che anche su questo disegno di legge sia necessario un approfondimento per valutarne concretamente il prosieguo.

La senatrice LOPREIATO (M5S) fa presente che il suo provvedimento non prevede l'istituzione di una piattaforma unica rispetto alla quale concorda con quanto rappresentato dal vice ministro Sisto. Il provvedimento che prevede l'istituzione di una piattaforma unica è infatti il disegno di legge n. 558, a prima firma del senatore Silvestroni, il cui esame era stato disgiunto. Il disegno di legge in discussione, invece, ha ricevuto giudizi favorevoli nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione ed andrebbe portato a termine anche se sarebbe necessario un coordinamento con le norme introdotte di recente con il decreto legislativo n. 164 del 2024.

Il PRESIDENTE fa presente che adeguare il disegno di legge a quanto già acquisito alla legislazione vigente attraverso i correttivi della legge Cartabia, relativi all'efficienza del processo civile, è un'operazione che andrebbe fatta attraverso la presentazione di emendamenti a ciò finalizzati che invece, al termine scaduto lo scorso 12 marzo, non sono stati presentati da alcuno. Allo stato è pertanto difficile poter proseguire nell'esame del provvedimento.

Sulla questione posta dal Presidente ha quindi luogo un breve dibattito a cui prendono parte la senatrice LOPREIATO (M5S), il senatore RASTRELLI (FdI) e il vice ministro SISTO.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 261(ant.) del 07/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025
261^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1217) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice LOPREIATO (M5S) sottolineando il periodo particolarmente complesso che l'avvocatura si trova ad affrontare in ordine alle nuove sfide tecnologiche come quelle determinate dai sistemi di intelligenza artificiale. Dichiara pertanto di comprendere le ragioni di fondo che connotano il disegno di legge in discussione in ordine al principio dell'oralità nel processo penale. Ritiene tuttavia che l'avanzamento tecnologico debba essere apprezzato anche per i vantaggi che esso comporta nello svolgimento dell'attività forense. A questo riguardo, sottolinea che la semplificazione di alcuni procedimenti diventati cartolari possa rappresentare un'opportunità in termini di ottimizzazione del lavoro dell'avvocato, non più costretto a partecipare in presenza a tutte le udienze anche per procedimenti che possono essere risolti con il sistema previsto dalla legislazione vigente. Rileva invece che per alcune cause, anche nel processo civile, l'oralità sia un principio da salvaguardare in particolare per le controversie di diritto di famiglia, in cui il confronto tra le parti è essenziale per individuare soluzioni di mediazione. L'impostazione di questo provvedimento, invece, non mette in buona luce l'avvocatura, poiché certamente l'accusa nei confronti degli avvocati di avere delle riserve nel richiedere la trattazione orale delle controversie non appare giustificata. D'altronde, la normativa vigente consente di richiedere la trattazione orale anche in appello e gli avvocati individuano caso per caso la migliore soluzione procedurale per la tutela più efficace dell'interesse del loro cliente. In linea generale, ritiene che il principio di oralità sia da salvaguardare appieno in particolare nel processo di primo grado, piuttosto che nel grado di appello, anche perché la celerità dei processi rappresenta un ulteriore interesse delle parti da tutelare. Condivide infine la possibilità, già avanzata dalla senatrice Stefani nel corso della discussione, di ampliare l'ambito del provvedimento in sede emendativa anche al processo civile, sempre tenendo presenti le osservazioni di principio formulate.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 19 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e

modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al relatore, senatore Zanettin, se intenda replicare e indicare le modalità di prosecuzione dell'esame individuando un testo base ovvero elaborando un testo unificato delle due proposte, che riguardano aspetti diversi della materia successoria.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 409.

La Commissione approva la proposta avanzata dal Relatore.

Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge individuato come testo base per giovedì 22 maggio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 aprile.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) informa la Commissione che sta svolgendo gli approfondimenti tecnici necessari a coordinare il testo del provvedimento con la legislazione vigente. Ai fini della predisposizione di eventuali proposte di modifica chiede alla Presidenza di poter disporre di un ulteriore tempo di riflessione.

Il PRESIDENTE rileva come i rappresentanti del Governo intervenuti in Commissione abbiano più volte sottolineato che il provvedimento necessita di un rilevante intervento di coordinamento con la legislazione vigente. Auspica pertanto da parte di tutti i commissari piena collaborazione, a partire dalla presentatrice del disegno di legge, per licenziare un testo tecnicamente corretto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ricorda come il vice ministro Sisto, nella seduta del 29 aprile scorso, abbia individuato tra le criticità del provvedimento l'impossibilità di procedere all'istituzione di una piattaforma unica per tutti i procedimenti. In proposito, rileva come tale eventualità è prevista non già nel provvedimento a sua firma, bensì nell'emendamento 1.0.1 presentato dalla maggioranza, su cui evidentemente vi sono dei contrasti tutti interni alla medesima. Inoltre, sottolinea che su questo disegno di legge tutti gli audit hanno manifestato apprezzamento e, probabilmente, la circostanza che un provvedimento di opposizione riscontri l'unanime consenso degli operatori del diritto può provocare fastidio.

Il senatore BERRINO (*FdI*) accoglie l'invito della Presidenza ad un lavoro comune e ribadisce che l'emendamento 1.0.1 riprende il contenuto del disegno di legge n. 558 in materia di processo telematico. Le problematiche tecniche del processo telematico, tuttavia, sono molto complesse e necessitano di uno studio approfondito.

In considerazione del dibattito testé svolto il PRESIDENTE propone di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori eventuali emendamenti a mercoledì 28 maggio, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273(pom.) del 03/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025
273^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che, ancorché la proposta possa avere nelle intenzioni apprezzabili effetti deflattivi del carico degli uffici giudiziari e dei giudici di pace, si dichiara non del tutto convinto dell'introduzione di norme che si possano prestare ad abusi. Anche in considerazione del fatto che la Commissione ha approvato di recente un provvedimento in materia di responsabilità degli avvocati, prima di esprimere un giudizio definitivo sul testo riterrebbe utile acquisire anche l'avviso del Governo e comunque valutare degli emendamenti che possano prevenire situazioni problematiche. La senatrice LOPREIATO (M5S) ritiene a sua volta che il disegno di legge presenti delle criticità non facilmente superabili anche perché, pur nel condivisibile intento di deflazionare il lavoro dei giudici di pace, le norme contenute nel provvedimento potrebbero avere l'effetto negativo di caricare l'avvocato di oneri burocratici e molte spese per procedere all'ingiunzione. Anche la questione della procedura di opposizione va studiata con attenzione ed a suo avviso migliorata in quanto potrebbe posticipare la tutela del debitore. In sintesi queste perplessità dovranno formare oggetto di emendamenti, come sottolineato anche dal senatore Zanettin, una volta acquisito il parere del Governo.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) fa anzitutto presente che il provvedimento era stato già presentato e discusso nella passata legislatura e anche in quella occasione le perplessità circa l'eccessiva discrezionalità lasciata agli avvocati nel predisporre le ingiunzioni, senza controllo alcuno, e la possibilità che la procedura possa prestarsi ad abusi era stata dibattuta; tuttavia le audizioni svolte dalla Commissione in questa legislatura hanno chiarito che i problemi di questa natura possono essere superati con il codice deontologico a cui ogni professionista deve aderire e per la violazione del quale esistono delle sanzioni. Ritiene infatti, più in generale, che non si possa sempre legiferare con il retropensiero che le nuove normative possano essere utilizzate in maniera fraudolenta. Sottolinea poi come il provvedimento potrebbe rappresentare uno strumento utile anche in vista dell'aumento della competenza del giudice di pace previsto dalla riforma Cartabia, in considerazione dei problemi di organico sempre presenti in quegli uffici giudiziari. Con riferimento alle perplessità espresse dalla senatrice Lopreiato, rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta lo strumento processuale in cui nel contraddittorio tra le parti possono essere valutate *ex post* le ragioni dell'ingiunzione: tale procedimento di valutazione resterebbe impregiudicato anche nel caso di ingiunzione promossa nelle

forme di cui alle disposizioni del provvedimento in esame. Giudica in ogni caso a sua volta necessari un aperto confronto con il Governo ed eventualmente la possibilità di procedere a un miglioramento del testo attraverso un'adeguata attività emendativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per il 28 maggio scorso sono state presentate dieci nuove proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede il tempo di poter esaminare i nuovi emendamenti presentati in particolare dalla relatrice, eventualmente al fine di poter presentare dei subemendamenti.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 409, individuato quale testo base, sono stati presentati dieci emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Preso atto che nessuno al momento intende illustrarli, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvia.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il PRESIDENTE chiede se in relazione alla nuova formulazione dell'emendamento 1.0.1 a firma del senatore Potenti siano stati svolti gli approfondimenti richiesti da parte del Governo. Fa infatti presente che il provvedimento è già stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che la questione non sia stata ancora adeguatamente affrontata. Invita pertanto il rappresentante del Governo a un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura che si farà carico di ulteriormente approfondire il tema nell'auspicio di poterlo risolvere nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 766**

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Negli altri casi, la parte richiedente deposita l'istanza di correzione, che è notificata alle altre parti costituite entro dieci giorni dal deposito. Le altre parti possono presentare memorie nei cinque giorni successivi alla notifica. Alla scadenza di detto termine, il giudice provvede con ordinanza»;»

c) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al terzo comma, le parole: «il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente» sono sostituite dalle seguenti: «il ricorso è notificato alle altre parti personalmente»;»

d) sopprimere le lettere c) e d).

1.1

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «è notificata» con le seguenti: «è comunicata» e le parole: «alla notifica» con le seguenti: «alla comunicazione»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «dell'avvenuta notificazione» con le seguenti: «dell'avvenuta comunicazione».

1.2

Lopreiato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente e altresì nei casi di autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 82, secondo comma».

1.3

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.0.1 (testo 2)

Silvestroni, Berrino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Istituzione Piattaforma Unica per tutti i processi telematici)

1. Al fine di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico, è istituita, presso il Ministero della Giustizia, la Piattaforma unica, con modalità di caricamento degli atti e dei documenti (*upload*), per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo, tributario, giudice di pace, cassazione, sportivo."

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento impugnato e l'avviso di impugnazione e lo inserisce nel fascicolo informatico.»;»

d) sopprimere la lettera d).

2.1

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.3

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1

Lopreiato

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dopo le parole: «dal capo I» sono inserite le seguenti: «e dal capo II»;
- b) al comma 3 dopo le parole: «dal capo I» sono inserite le seguenti: «e dal capo II».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 409

Art. 1

1.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo

1.2

Lopreiato

Sopprimere l'articolo.

1.3

Berrino

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) All'articolo 468 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle e, in mancanza di questi, a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado".».

1.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

1.5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte dello Stato e dei comuni) - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta per i beni immobili allo Stato; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in

Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato e i comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

1.6

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.586» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «al comune censuario» con le seguenti: «alla regione nel cui territorio ricade il comune censuario» e sostituire dalle parole: «al comune di residenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla regione nel cui territorio ricade il comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, alla regione nel cui territorio ricade il comune di ultima residenza in Italia.»;

b) al secondo comma sostituire le parole: «I comuni» con le seguenti: «Le regioni».

1.7

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» dopo le parole: «comune censuario di appartenenza» inserire le seguenti: «principalmente destinandoli alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), case di riposo e centri di servizi per anziani»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.8

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» dopo le parole: «comune censuario di appartenenza» inserire le seguenti: «al fine di destinarli all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.9

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» dopo le parole: «comune censuario di appartenenza» inserire le seguenti: «destinandoli alle medesime finalità di cui al comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n.160»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.10

Pellegrino

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «art. 586», inserire il seguente:

«Art. 586-bis.

(*Gestione e destinazione dei beni*)

I beni immobili acquisiti ai sensi dell'articolo 586 sono destinati prioritariamente alla realizzazione di finalità di interesse pubblico e sociale del Comune, quali, a titolo esemplificativo:

- a) l'edilizia residenziale pubblica;
- b) la riqualificazione urbana e ambientale;
- c) il recupero di edifici storici o di pregio;
- d) l'istituzione di servizi e spazi culturali, educativi o ricreativi;
- e) il sostegno a iniziative di inclusione sociale o di welfare locale.

I beni mobili e le somme di denaro acquisite sono destinati al finanziamento dei servizi essenziali del Comune.

L'alienazione dei beni acquisiti è consentita solo qualora l'utilizzo diretto per le finalità di cui al presente articolo non sia realizzabile o conveniente, e il ricavato sia comunque destinato a fini pubblici e sociali secondo le modalità previste dal regolamento comunale.»

G/409/1/2

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Il Senato in sede di esame del disegno di legge A.S. 409, recante Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile,

premesso che:

si sta discutendo la modifica dell'articolo 586 del codice civile al fine di meglio rispettare la *ratio* della norma, volta ad evitare che il patrimonio del *de cuius* privo di successori resti senza destinazione, assicurando invece il perseguimento di un interesse collettivo;

in tale prospettiva è stata sottolineata l'importanza di riconoscere un ruolo centrale ai comuni, enti cui nel nostro ordinamento sono state devolute sempre maggiori competenze, quali ad esempio l'erogazione dei principali servizi di assistenza sociale, sostituendo le attuali disposizioni del codice civile che devolvono l'eredità allo Stato;

l'attenzione, nel corso dell'esame del provvedimento, si è concentrata sull'opportunità di individuare nei comuni il livello di governo più idoneo a garantire e valorizzare gli interessi della comunità locale;

considerato che:

un problema analogo si riscontra nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per i quali si pone l'esigenza di garantire tempestività ed efficacia nella destinazione a fini sociali, rafforzando, anche in questo caso, il ruolo dei comuni nella valorizzazione del patrimonio pubblico a beneficio della collettività;

il procedimento di confisca attribuisce un ruolo centrale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che amministra tali beni fino all'emissione del provvedimento di destinazione, regolato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice antimafia;

il comma 3 del predetto articolo dispone che «i beni immobili possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

il principio ispiratore della normativa è il riutilizzo per finalità sociale dei beni confiscati, affinché possano rappresentare uno strumento concreto di sviluppo territoriale e di crescita per le comunità locali;

tuttavia, le fasi e i tempi procedurali previsti dalla legge per il procedimento di confisca e la gestione dei beni da parte dell'Agenzia, non sempre consentono un'applicazione tempestiva del principio di riutilizzo sociale, determinando situazioni in cui i beni rimangono a lungo inutilizzati e la

loro destinazione per finalità sociali interviene con eccessivo ritardo;

impegna il Governo:

a intervenire sul processo di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, semplificando le fasi procedurali, al fine di garantire ai comuni strumenti più efficaci per un immediato utilizzo dei beni, nonché risorse adeguate, anche attraverso la previsione di fondi dedicati, per sostenere le spese connesse al recupero dei beni immobili, rafforzando al contempo le interlocuzioni tra l'Agenzia nazionale e gli Enti Locali.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=56323

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93(pom., Sottocomm. pareri) del 27/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 13,20.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto interministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015;

- all'articolo 5, comma 1, si rappresenta l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute istitutivi del sistema dei registri di malattia;

- all'articolo 7, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2025 la decorrenza dell'onere finanziario ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si rappresenta l'opportunità di specificare la tipologia delle misure di sicurezza pubblica rimesse al decreto interministeriale ivi citato;
- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale per la realizzazione, all'interno degli istituti penitenziari, di sezioni sanitarie specialistiche psichiatriche a rapido *turnover* dei pazienti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334(pom.) del 27/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025

334^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori CATALDI (M5S) e PARRINI (PD-IDP), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARRINI (PD-IDP) e di astensione del senatore CATALDI (M5S), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1179) ZAFFINI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIORGIS (PD-IDP) e di astensione del senatore CATALDI (M5S), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1277) IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 15 maggio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) sottolinea che il disegno di legge in esame si configura come un provvedimento *ad personas*, congegnato per consentire alla maggioranza di estromettere dalla Commissione parlamentare antimafia due esponenti dell'opposizione, entrambi peraltro magistrati che si sono caratterizzati per indagini e processi a carico di esponenti politici noti.

Precisa che, tra le cause di esclusione dai lavori della Commissione, non vi è la parentela con soggetti condannati per mafia e riciclaggio, forse per non mettere in imbarazzo la Presidente della Commissione. Ciò, a suo avviso, determina aberranti conseguenze: qualora fosse eletta in Parlamento la nipote di Messina Denaro, che è avvocato, e si esaminassero i risultati delle indagini sul boss mafioso, la parente non dovrebbe astenersi dai lavori, mentre dovrebbero farlo i magistrati che hanno partecipato a quelle indagini.

Si prevede inoltre che la valutazione sull'esistenza di un conflitto di interessi spetti in modo insindacabile alla maggioranza, senza che vi sia un richiamo a parametri giuridici e oggettivi. Tale previsione viola gli articoli 67 e 68 della Costituzione, che riconoscono la libertà di esercizio del mandato parlamentare, a tutela della quale, in occasione della istituzione della prima Commissione antimafia, nel 1962, furono tipizzati - all'articolo 18 del regolamento interno - i casi di conflitto di interesse o incompatibilità, secondo criteri oggettivi e non discrezionali. Si prevedeva tuttavia solo il divieto di accesso dei componenti della Commissione coinvolti alla documentazione che li riguardava e non l'esclusione dai lavori parlamentari.

Ritiene infondato il riferimento all'istituto della ricusazione del giudice, in quanto anche l'articolo 37 del codice di procedura penale prevede che questa sia giustificata da circostanze oggettive, per esempio l'esistenza di rapporti di parentela o di inimicizia grave. Peraltro, in caso di ricusazione, la valutazione è rimessa a un altro giudice, mentre alla Commissione antimafia manca il requisito della terzietà.

Conclude, sottolineando che il disegno di legge in esame lede in modo palese i principi costituzionali e dell'ordinamento processuale, consentendo alla maggioranza di costruire per motivi strumentali ipotesi di conflitto di interessi.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), nel condividere le considerazioni del senatore Scarpinato, sottolinea l'incongruità della scelta da parte di quelle forze politiche che hanno sempre osteggiato la regolamentazione del conflitto di interessi, che al tempo riguardava il presidente Berlusconi. Adesso, invece, si propone una disciplina che riguarda esclusivamente la Commissione antimafia, tralasciando per esempio i casi di parlamentari medici e avvocati che fanno parte, rispettivamente, delle Commissioni affari sociali e giustizia e quindi potrebbero trovarsi in conflitto di interessi sulle materie esaminate.

È chiaro pertanto che si tratta proprio di una legge *ad personas*, al fine di estromettere dalla Commissione d'inchiesta due parlamentari che hanno speso la loro vita professionale per il contrasto alla criminalità organizzata. Si ricorre così a un "manganello normativo" che rimette alla valutazione discrezionale della stessa maggioranza l'individuazione dei casi di conflitto di interessi, senza riferimenti ad alcun parametro giuridico.

Ricorda che, quando furono condannati per mafia i senatori Dell'Utri e D'Ali, la sua parte politica non chiese l'allontanamento dalla Commissione di componenti dello stesso partito.

Sarebbe stato preferibile prevedere la richiesta di un parere a un soggetto terzo oppure l'interpello dell'ufficio giudiziario competente sull'inchiesta oggetto di indagine, evitando di ledere la prerogativa di un parlamentare di esercitare le funzioni per cui è stato eletto. A suo avviso, questa norma è palesemente incostituzionale e presenta comunque forti criticità, come si evince anche dalla lettura della Nota breve n. 81, predisposta dal Servizio studi del Senato sul disegno di legge in esame.

Peraltro, nel caso in esame si tratta di magistrati che hanno offerto un contributo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, indagando anche su mafia e appalti, sulle connessioni con i servizi deviati e con l'eversione nera, nonché con settori del mondo economico-finanziario.

Quindi, al di là degli aspetti polemici e delle verità a suo avviso irricevibili del colonnello Mori, per le sue frequentazioni non raccomandabili, ritiene non si possa fare a meno di reagire al sopruso che la maggioranza intende compiere nei confronti del senatore Scarpinato e dell'onorevole De Raho.

Formula quindi un appello al Presidente, affinché vi sia un ripensamento da parte della maggioranza, per fare in modo che personalità così rilevanti possano continuare a contribuire ai lavori parlamentari. Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si richiama alle considerazioni espresse dai senatori Scarpinato e Verini, ritenendo che la maggioranza stia commettendo un abuso di potere. Auspica quindi che vi sia una pausa di riflessione su un provvedimento che rischia di mettere in discussione le regole democratiche. A suo avviso, infatti, si tratta di una proposta strumentale, avanzata da partiti che si sono sempre rifiutati di affrontare il tema del conflitto di interessi e ora lo fanno limitatamente alla Commissione antimafia, dimenticando, per esempio, che analoghe considerazioni andrebbero formulate per la Presidente della Commissione giustizia, potenzialmente in conflitto di interessi nella sua qualità di avvocato difensore di altri parlamentari, anche di rilievo.

Nota, peraltro, che con questa iniziativa legislativa si rischia di dare un segnale negativo alla mafia, proprio in un periodo in cui si registra un abbassamento del livello di attenzione.

Conclude, sottolineando la totale contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in titolo.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritiene che alcuni degli esempi proposti nel dibattito non rilevino rispetto al provvedimento in esame, che è stato predisposto su iniziativa degli stessi componenti della Commissione antimafia, in base a valutazioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Respinge inoltre le considerazioni su una presunta responsabilità del centrodestra sulla mancata approvazione di una disciplina del conflitto di interessi, dato che al tempo cui si riferiva il senatore Verini ha governato a lungo anche il centrosinistra.

Ritiene altresì fuori luogo il riferimento alle professioni di colleghi parlamentari, in quanto nel caso specifico non si contesta al senatore Scarpinato e all'onorevole De Raho l'aver svolto la professione di magistrati antimafia, ma si rileva che essi sono stati parte processuale nel procedimento su cui la Commissione sta indagando e che quindi avrebbero dovuto astenersi volontariamente dal partecipare ai lavori. Poiché non hanno compiuto questa scelta individuale, si è ritenuto opportuno prevedere per legge l'obbligo all'astensione, anche per rispetto del principio di separazione dei poteri, soprattutto su indagini di mafia. Dal momento che l'accertamento della verità su tali stragi, su cui la Commissione parlamentare antimafia sta svolgendo analisi con grande impegno, non è stato possibile proprio a causa di alcune scelte compiute durante le indagini, è opportuno lasciare che altri compiano i dovuti approfondimenti e non chi ha svolto un ruolo in quei procedimenti. Si tratta anche di un modo per tutelare gli stessi parlamentari, che per il loro coinvolgimento potrebbero mancare della necessaria lucidità e imparzialità nell'analisi della documentazione su indagini in corso.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) esprime considerazioni critiche su un provvedimento che ha la dichiarata finalità di estromettere dai lavori della Commissione antimafia due parlamentari che, nella loro esperienza professionale, si sono occupati appunto di lotta alla mafia. Ritiene che si tratti di previsioni abnormi, che in futuro potrebbero essere strumentalizzate da una maggioranza di differente orientamento politico, potendosi decidere i casi di conflitto di interessi anche nei confronti di un partito, per esempio, che ha tra i suoi fondatori un condannato per mafia.

Si tratta in ogni caso di un precedente grave, anche perché comporterebbe l'esclusione dalla Commissione antimafia di tutti i magistrati che hanno combattuto la criminalità organizzata, come il senatore Scarpinato e l'onorevole De Raho. A suo avviso, tale evenienza non può che destare sconcerto anche nell'opinione pubblica. Da siciliana, tiene a ricordare il sussulto di dignità che vi fu nell'isola dopo l'attentato del 23 maggio 1992 a Giovanni Falcone, alla moglie e alla scorta. Pertanto, proprio nel tentativo di accertare la verità su un complesso periodo della storia italiana, è preferibile che la presidente Colosimo si avvalga del contributo di due validi magistrati, che hanno rappresentato un emblema nella lotta contro "Cosa nostra".

La senatrice SIRONI (M5S) ricorda l'eco drammatica che le stragi di maggio e luglio del 1992 hanno provocato anche nel Nord Italia. Ritiene che le considerazioni del senatore De Priamo rafforzino la sensazione che la modifica legislativa proposta dalla maggioranza sia destinata a colpire proprio le prerogative parlamentari di Scarpinato e De Raho, i quali però, nella loro funzione di magistrati, nei procedimenti su cui si sta indagando, hanno rappresentato lo Stato e non una parte processuale.

A suo avviso, quindi, sarebbe una contraddizione in termini considerare in conflitto di interessi due magistrati antimafia nella Commissione antimafia. Non comprende, peraltro, come potrebbero, con la loro partecipazione ai lavori dell'organo bicamerale, arrecarvi pregiudizio, peraltro essendo esponenti della minoranza. Al contrario, la Commissione antimafia dovrebbe essere orgogliosa di potersi avvalere dell'appporto di due magistrati che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia.

La senatrice MAIORINO (M5S) rivela di aver pensato che la sconvocazione della seduta dedicata alla discussione generale sul disegno di legge in titolo, la scorsa settimana, fosse prodromica a un ritiro del provvedimento.

Esprime sorpresa per il tentativo scomposto del senatore De Priamo, di cui solitamente apprezza la pacatezza e moderazione, di giustificare la norma in esame, con cui deliberatamente si intende estromettere dalla Commissione antimafia due magistrati antimafia, nella presunzione che possano ostacolare l'imparzialità dello svolgimento dei lavori o l'approfondimento dei *dossier* su cui hanno speso la loro vita professionale.

Si tratta, a suo avviso, di un abuso di potere, la cui responsabilità ricadrebbe sulla Commissione affari costituzionali, in caso di approvazione, sebbene l'iniziativa sia stata assunta dai componenti di maggioranza della Commissione antimafia.

Si dà così un segnale grave all'opinione pubblica, e alla stessa criminalità organizzata, di indebolimento del contrasto alla mafia. Per questo motivo, rivolge un appello al presidente Balboni, affinché vi sia una resipiscenza e si consenta ai magistrati Scarpinato e De Raho di esercitare le loro prerogative parlamentari.

Nel replicare al senatore De Priamo, invita la maggioranza a occuparsi di una organica disciplina in materia di conflitto di interessi, piuttosto che attribuire ad altri la responsabilità di non avervi provveduto. In tal caso, il Movimento 5 stelle offrirebbe in modo convinto il proprio contributo.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) esprime disgusto per il tentativo di escludere il senatore Scarpinato e l'onorevole De Raho dalla Commissione antimafia. Ricorda che proprio l'indignazione avvertita, da studentessa universitaria, quando avvennero le stragi nel 1992, la avvicinò all'impegno in politica.

A quel tempo si pensava che la mafia in Veneto non vi fosse. Invece, poi è risultato evidente che la criminalità organizzata si fosse infiltrata anche al Nord, proprio per la presenza di un dinamico tessuto produttivo, come dimostrano le segnalazioni degli stessi operatori economici sulla crescita esponenziale della mafia e della 'ndrangheta negli ultimi anni.

Dopo aver eliminato l'abuso d'ufficio, la maggioranza intende dare un ulteriore segnale negativo, estromettendo due stimati magistrati antimafia dalla Commissione antimafia. Assicura che darà ampia informazione di questa grave iniziativa ai cittadini, in occasione della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali.

Il senatore MAZZELLA (M5S), nel sottolineare che potenzialmente 6,8 milioni di italiani potrebbero interrogare l'intelligenza artificiale per comprendere i motivi del tentativo di escludere il senatore Scarpinato dalla Commissione antimafia, informa che secondo *ChatGpt* vi sarebbero due spiegazioni:

una legata al conflitto di interessi e a interessi politici e l'altra a ragioni politiche della maggioranza. Quanto al primo ordine di motivazioni, spiega che il senatore Scarpinato è una figura potenzialmente scomoda per gli interessi consolidati, che con le sue critiche alle istituzioni e ai poteri forti può entrare in conflitto con la narrazione ufficiale, il cui interesse è di non rivelare alcuni retroscena; inoltre, con la sua attività divulgativa e le sue pubblicazioni, può influenzare l'opinione pubblica e la coscienza morale.

Con riferimento al secondo ordine di motivazioni, perfino secondo l'intelligenza artificiale, la proposta di legge sarebbe giustificata dall'esigenza della maggioranza di controllare le investigazioni, di prevenire l'eventuale destabilizzazione della sua immagine, poiché ciò metterebbe in discussione le

alleanze politiche e le collusioni di potere, e di tutelare interessi ormai consolidati.

Auspica pertanto una pausa di riflessione che porti al ritiro del provvedimento in esame, nell'interesse delle istituzioni.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) prende la parola solo per replicare al senatore Mazzella, riservandosi di intervenire successivamente, in altre fasi del procedimento, in modo più compiuto. Osserva che la risposta dell'intelligenza artificiale dipende dal modo in cui è formulato il quesito. Se, per esempio, si chiede un chiarimento sulla presenza di un conflitto di interessi in Commissione antimafia, *ChatGpt* rivela che la proposta di legge avanzata dalla maggioranza di centrodestra introduce nuove norme sull'incompatibilità dei membri della Commissione, stabilendo che i parlamentari coinvolti in situazioni di conflitto d'interessi devono astenersi dai lavori relativi a specifiche inchieste. La decisione è stata motivata da intercettazioni delle conversazioni tra Scarpinato e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, nelle quali si ipotizza un tentativo di concordare domande e risposte per un'audizione in Commissione, sebbene il senatore Scarpinato abbia smentito tali accuse, definendole infondate e strumentali.

Precisa, quindi, che su argomenti così complessi occorre valutare i fatti, piuttosto che ricorrere a strumenti informatici.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) ritiene che l'estromissione di due parlamentari, solo perché le loro idee sono ritenute scomode, rappresenti un precedente particolarmente grave, tanto più perché riguarda due magistrati che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la criminalità organizzata e messo a disposizione del Parlamento la loro competenza, cui la Commissione antimafia non può rinunciare.

A suo avviso, è inconcepibile che si mettano a tacere due voci così autorevoli nel contrasto alla mafia. Conclude, ricordando che anche l'ex magistrato Nino Di Matteo ha espresso preoccupazione, sottolineando che si vuole escludere dalla Commissione proprio coloro che hanno gli strumenti per analizzare in modo approfondito gli eventi legati alle stragi. Per questo motivo, i senatori del Movimento 5 stelle intendono manifestare il loro supporto a fianco di chi ha combattuto la mafia nelle aule di tribunale e nella vita quotidiana.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 22 maggio 2025 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [1451](#) (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1179

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si rappresenta l'opportunità di specificare la tipologia delle misure di sicurezza pubblica rimesse al decreto interministeriale ivi citato;
- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale per la realizzazione, all'interno degli istituti penitenziari, di sezioni sanitarie specialistiche psichiatriche a rapido turnover dei pazienti.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 395(ant.) del 04/06/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025
395^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (*FdI*), sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1:

- vengono forniti ulteriori elementi di chiarimento sulla quantificazione degli oneri discendenti dall'estensione territoriale delle misure per la ricostruzione privata anche ai territori interessati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna, nonché sulle risorse effettivamente disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- viene confermato che nessun pregiudizio è recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, rinviando per ulteriori elementi di dettaglio al Dipartimento Casa Italia; con riferimento all'articolo 2:

- in relazione al comma 1, lettere *a*) e *b*), vengono forniti chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri di funzionamento della struttura di supporto, anche con riguardo ai parametri considerati nella stima;

- in relazione al comma 1, lettera *e*), vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio circa la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023; con riferimento all'articolo 4, viene rappresentato che la disposizione si limita a definire una modalità di trasferimento di risorse, senza intervenire sulle procedure di rendicontazione; con riguardo all'articolo 5, viene precisato che la disposizione non dispone alcuna riapertura di termini, atteso che, allo stato attuale, nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario pro tempore per disciplinare le misure volte alla ricostruzione privata non è fissato alcun termine per la presentazione delle relative istanze. Diversamente, proprio con il provvedimento in esame, il Commissario straordinario viene dotato di uno strumento amministrativo utile allo scopo di quantificare la presumibile platea dei beneficiari dei contributi in questione. Relativamente alle ulteriori considerazioni circa la effettiva idoneità delle risorse disponibili allo scopo nella contabilità speciale,

vengono richiamati i dati già forniti in relazione all'articolo 1;
con riferimento all'articolo 6:

- in relazione alla lettera *h*), vengono forniti elementi di chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri per la proroga delle facoltà assunzionali, nonché sulle risorse disponibili, in relazione alle quali viene confermata la capienza;

- in relazione alla lettera *i*), viene segnalato che in base alla costante prassi, gli effetti fiscali e contributivi associati a misure di personale, in generale, salvo diversa specificazione, sono quantificati nel 48,5 per cento circa dell'importo lordo;
con riferimento all'articolo 7, viene confermato che si tratta di disposizioni di semplificazione finalizzate ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione di interventi che rivestono carattere di urgenza;

con riguardo all'articolo 8, vengono forniti elementi di chiarimento a conferma della capienza delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare alle nuove finalità introdotte dalla disposizione; per quanto riguarda l'articolo 9:

- in relazione al comma 1, capoverso "Art. 20-novies.1.", vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio in ordine alle risorse destinate all'attuazione del Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII). Viene quindi precisato che il comma 645 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che le risorse sono assegnate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che procede in ragione dei diversi fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa e, secondo le previsioni del successivo comma 646, tenendo conto di dati di monitoraggio: non risulta pertanto possibile allo stato attuale indicare la specifica articolazione annuale della spesa del Programma straordinario suddetto, che è rimessa al provvedimento di riparto previsto dalla disposizione in esame;

- in relazione al comma 1, capoverso "Art. 20-novies.2.", viene segnalato che in ordine alle ore autorizzate per lavoro straordinario e alla indennità mensile, da riconoscere rispettivamente al personale non dirigenziale e dirigenziale nonché agli incarichi di elevata professionalità, si è tenuto conto di quanto già previsto da precedenti ordinanze di protezione civile, e viene rappresentato che lo stanziamento indicato al comma 2 costituisce un tetto di spesa non superabile, nei limiti del quale, all'esito del riparto delle risorse, le regioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, modulando il numero e la tipologia delle unità di personale da assegnare alle nuove strutture di supporto. Infine, viene segnalato che in base alla prassi costante, gli effetti fiscali e contributivi associati a misure di personale, in generale, salvo diversa specificazione, sono quantificati nel 48,5 per cento circa dell'importo lordo;

con riferimento all'articolo 10, viene richiamato quanto già rappresentato con riguardo all'articolo 1 in ordine all'estensione del perimetro dell'azione commissariale e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 11, comma 7, viene evidenziato che la sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti fa riferimento ad adempimenti di natura dichiarativa, in coerenza con le sospensioni adottate per precedenti eventi di natura calamitosa e, pertanto, sono da escludersi effetti di natura finanziaria;

con riguardo all'articolo 12:

- viene confermato che il contributo ivi previsto andrà riconosciuto nei limiti degli stanziamenti previsti, che in ogni caso l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, a titolo di copertura degli oneri, non pregiudica la finalizzazione già prevista a legislazione vigente e che nessun vincolo giuridico è stato costituito sulle predette risorse, e quindi le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante;

- viene inoltre confermato che le attività ivi previste per le amministrazioni comunali potranno effettivamente essere svolte nei termini previsti, trattandosi di attività già svolte dai medesimi comuni in attuazione dell'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024. Viene inoltre rappresentato che, con il decreto-legge n.140 del 2023, si è provveduto al potenziamento della risposta operativa

territoriale di protezione civile, anche attraverso stanziamenti per il reclutamento di ulteriori unità di personale a tempo determinato: la disposizione in esame, dunque, regola attività rientranti nelle ordinarie competenze comunali in materia di governo del territorio, attribuite a comuni destinatari di straordinari stanziamenti anche per il potenziamento delle proprie risorse umane e strumentali; - viene infine confermato, per i profili di copertura, che nessun vincolo giuridico è stato costituito sulle risorse impiegate e che, conseguentemente, le stesse risultano libere da impegni giuridicamente vincolanti e sono, pertanto, pienamente disponibili; con riguardo all'articolo 14, viene ribadito che nessun vincolo giuridico è stato costituito sulle risorse impiegate a copertura e che, conseguentemente, le stesse risultano libere da impegni giuridicamente vincolanti e sono, pertanto, pienamente disponibili, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 19 a 24 nonché le proposte riferite agli articoli da 25 a 31, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, per quanto concerne l'emendamento 19.2 che appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 3.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 21, risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri con riferimento alla proposta emendativa 21.0.2, che prevede la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 21.0.3. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 21.0.4, che tra l'altro, nel sostituire il comma 3-bis dell'articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2017, sembra limitare la partecipazione di soggetti privati organizzatori e promotori di eventi, ai maggiori oneri per i servizi di sicurezza e di polizia, che in base al tenore del comma 3-bis vigente, appaiono invece posti interamente a carico dei soggetti privati organizzatori o promotori degli eventi.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.

Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.1, con particolare riferimento al comma 2, e gli emendamenti 25.6, 25.0.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.

Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 30.0.18, 30.0.26, analogo a 30.0.27, e 3.0.28, analogo a 3.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, identico a 30.0.6, 30.0.7, analogo a 30.0.8, 30.0.9, analogo a 30.0.10, 30.0.13, 30.0.16, analogo a 30.0.17, nonché 30.0.25. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri

prevista al comma 1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 31.7 e 31.8. Appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in relazione all'emendamento 31.0.4. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 31.6, 31.0.1 e 31.0.3.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito ai restanti emendamenti riferiti agli articoli da 25 a 31.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alla proposta 19.2, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione della stessa non può ragionevolmente escludersi l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

In merito all'emendamento 21.0.2, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta emendativa in esame è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti.

In relazione alla proposta 21.0.3, esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.

Chiede l'accantonamento delle proposte 21.0.4, 22.1, 22.0.1, analoga a 22.0.2 e 24.0.1, in quanto ancora in corso di istruttoria.

Si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli da 25 alla fine, su cui non si sono ancora concluse le verifiche istruttorie.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [MENNUNI \(FdI\)](#) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 19 alla fine, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 19.2 e 21.0.2.

Sull'emendamento 21.0.3, il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in quiescenza" delle seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

L'esame resta sospeso sulle proposte 21.0.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2 e 24.0.1, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 25 alla fine.".

Il PRESIDENTE, con il parere conforme del GOVERNO, pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI \(FI-BP-PPE\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento sostituisce i comuni allo Stato quali soggetti a cui devolvere l'eredità in mancanza di altri successori legittimi o testamentari. Vengono quindi stabiliti i criteri per individuare il comune cui spetta l'eredità, e viene disposto, analogamente a quanto previsto oggi per lo Stato, il beneficio di acquistare l'eredità senza rispondere dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquisiti.

Rileva quindi che il provvedimento appare suscettibile di determinare possibili minori entrate per il bilancio dello Stato: risulta quindi necessario verificare gli effetti della misura sui saldi del bilancio dello Stato, nonché più in generale sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimenti chiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Tra i criteri di delega, la lettera *c*) del comma 2 prevede il rafforzamento delle funzioni degli sportelli unici per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del testo unico in materia edilizia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, anche attraverso la completa digitalizzazione delle relative procedure: nella medesima lettera si stabilisce in modo specifico per tale criterio che l'attuazione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale riguardo, va considerato che il successivo comma 6 reca al primo periodo una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, mentre il secondo periodo richiama, qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri, il meccanismo disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, per i disegni di legge che conferiscono deleghe al Governo.

Occorre quindi valutare se sopprimere alla lettera *c*) la specifica clausola di invarianza, così da assicurare, anche per tale specifico criterio, che operi pienamente il meccanismo di salvaguardia di cui al comma 6.

Segnala altresì che il medesimo articolo 2, al comma 3, dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. A tale riguardo, occorre valutare l'esigenza di prevedere l'espressione sugli schemi di decreto legislativo, oltre al parere delle Commissioni competenti per materia, anche del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il PRESIDENTE chiede notizie sullo stato delle verifiche in merito al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando ancora in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO risponde che la relazione tecnica richiesta risulta ancora in fase di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.